



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005, n. 54, dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e delle indicazioni impartite in materia dallo stesso Ministero, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate.

Articolo 2 Violazioni Sanzionabili

1. Ai fini del presente Regolamento le sanzioni amministrative tributarie si applicano ai casi di tardivo od omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all'art. 8 del Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 maggio 2001, n. 359 e dei diversi termini fissati annualmente dal Ministero competente relativi all'iscrizione delle nuove imprese.
2. Ai fini del regolamento emesso con D.M. 27 gennaio 2005 n. 54, per tardivo versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore ai trenta giorni rispetto ai termini di cui al comma 1; per omesso versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo superiore ai trenta giorni o quello effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato nei termini.

Articolo 3 Violazioni non sanzionabili ed estinzione di crediti tributari di modesto ammontare

1. Non si considerano sanzionabili le violazioni di natura formale, quando l'errore (indicazione del codice fiscale, codice ente, codice tributo, anno di competenza non corretti) non comporti accrediti di somme al di fuori del sistema camerale. Il soggetto che ha compiuto tali violazioni è tenuto comunque a richiederne la rettifica alla Camera di Commercio, che potrà anche procedere d'ufficio.
2. Non si considera sanzionabile l'errato versamento dell'intero importo dovuto a favore di altra Camera di Commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di scadenza di cui all'art. 2 comma 1.
3. Qualora la Camera di Commercio accerti un versamento eseguito a favore di un'altra Camera di Commercio incompetente per territorio effettuato oltre i termini di scadenza di cui all'art. 2 comma 1, o per importo inferiore al dovuto, procede a richiedere il riversamento alla Camera di Commercio interessata e ad avviare la procedura sanzionatoria nei confronti dell'impresa.
4. Non è sanzionabile il versamento correttamente effettuato e acquisito erroneamente dal sistema informatico.
5. Non si fa luogo alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta qualora l'ammontare complessivo dovuto a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore alla misura stabilita dalle disposizioni vigenti.



6. Non si fa luogo in ogni caso, in ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa, alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione diretta a ruolo, qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore ad euro 12,00 (dodici/00 euro).
7. Indipendentemente da quanto disposto ai commi precedenti del presente articolo, è dovuto il diritto annuale non versato nel caso in cui si tratti di annualità il cui versamento costituisca, ai sensi dell'art. 24 comma 35, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, condizione necessaria per il rilascio delle certificazioni Registro imprese.

Articolo 4

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. La Camera di Commercio può sollecitare, a tal fine, mediante comunicazione informale, il pagamento delle violazioni commesse dalle imprese che intendono regolarizzare spontaneamente la propria posizione. La Camera di Commercio promuove, inoltre, il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.
3. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera di Commercio, ancorché successivamente modificati, ovvero quando la violazione si traduca in una mera inadempienza formale senza alcun debito di imposta.

Articolo 5

Irrogazione della sanzione

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Segretario Generale che può individuare uno o più dipendenti cui delegare dette funzioni.

Articolo 6

Criteri di determinazione della sanzione

1. Nei casi di tardivo versamento si applica una sanzione del 10% dell'importo dovuto.
2. Nei casi di omesso versamento si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto.
3. Nel caso di versamento eseguito parzialmente si applica la sanzione, limitatamente alla quota di diritto omesso.
4. Nel caso in cui non siano pervenute le comunicazioni dall'Agenzia delle Entrate relative al fatturato di cui all'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, necessarie ai fini della definizione del diritto dovuto dalle imprese iscritte alla sezione ordinaria del Registro delle imprese, si quantifica la sanzione facendo riferimento al diritto minimo previsto dal decreto annuale.

Articolo 7

Violazioni continuate

1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 2 del Regolamento n. 54/2005 e all'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo n. 472/ 1997 e successive modifiche ed integrazioni, la Camera di Commercio applica alla sanzione originaria più elevata, l'aumento dalla metà al triplo per le violazioni della stessa indole commesse in annualità diverse. La sanzione così determinata diventa sanzione unica.
2. La sanzione originaria più elevata viene aumentata in misura diversa, a seconda del numero delle violazioni compiute nel periodo oggetto di accertamento, secondo il seguente schema:



-
- in misura pari al 50 % se le violazioni riguardano due annualità,
 - in misura pari al 100 % se le violazioni riguardano tre annualità,
 - in misura pari al 200 % se le violazioni riguardano quattro annualità,
 - in misura pari al 300% se le violazioni riguardano più di quattro annualità.
3. Se la Camera di Commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.
 4. La sanzione determinata nei casi di continuazione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
 5. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento.

Articolo 8

Riduzione della sanzione per le condizioni economico-sociali del trasgressore

1. La sanzione può essere ridotta fino ad una percentuale massima del 40%:
 - a) qualora il trasgressore dimostri di essere in condizioni economico sociali disagiate a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà (quali malattia protrattasi per periodi prolungati, invalidità accertata dai competenti organismi o altri eventi di carattere eccezionale – da comprovare in via documentale - che abbiano impedito il normale svolgimento dell'attività);
 - b) in caso di fattori di crisi riscontrati nel contesto economico regionale determinati da eventi di carattere straordinario e di particolare gravità ed entità, quali calamità naturali ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici, ovvero persistenti crisi di settore interessanti particolari categorie di operatori economici. La Giunta in tali casi ha facoltà di disporre, con proprio provvedimento motivato - sentito in merito il Collegio dei Revisori dei Conti - la temporanea riduzione della sanzione ad una pluralità di soggetti reputati disagiati.
2. La sanzione determinata ai sensi dei commi precedenti, non può comunque scendere al di sotto del 10%.

Articolo 9

Rinuncia alla procedura sanzionatoria

1. Il Segretario Generale, o il suo delegato, a seguito della valutazione operata dagli uffici competenti, opera motivatamente la rinuncia all'avvio del procedimento sanzionatorio e/o il discarico delle annualità già sanzionate nei seguenti casi:
 - imprese individuali e società di persone che presentano le circostanze richieste dal D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, ma che, per cause diverse, permangono iscritte al registro delle imprese;
 - società di capitali, cooperative e consorzi per i quali ricorrono le condizioni per la cancellazione d'ufficio in base alle disposizioni normative in vigore;
 - impossibilità oggettiva di identificare il debitore;
 - imprese per cui risulta chiusa una procedura fallimentare, risulta la mancanza di reddito d'impresa e di versamenti tributari e sia possibile dimostrare, in qualunque modo, il mancato esercizio di attività dalla data di apertura del fallimento;
 - qualora si rilevi una eccessiva complessità normativa oppure un mutamento legislativo che possa aver indotto in errore il contribuente.



Articolo 10 Ravvedimento

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 472/97 e successive modifiche e integrazioni, la sanzione è ridotta al:
 - a) **3%** se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. n. 54/2005;
 - b) **3,75%** se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. n. 54/2005;
 - c) le percentuali della sanzione ridotta di cui ai precedenti punti a) e b) si intendono automaticamente adeguate a quelle vigenti al momento della loro applicazione.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul diritto, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.
3. Nei casi di tardivo versamento, così come definito dall'articolo 3 del D.M. n. 54/2005, il ravvedimento si perfeziona entro gli stessi termini di cui al comma 1 con il pagamento della sanzione ridotta contestualmente al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.
4. Il termine "contestualmente" deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento devono avvenire entro lo stesso limite temporale previsto dalla norma per la stessa regolarizzazione e prima della constatazione della violazione.
5. Nel caso di versamento eseguito con ravvedimento per un importo di diritto annuale inferiore rispetto al dovuto, ma con sanzioni e interessi commisurati al diritto stesso, il ravvedimento si intenderà perfezionato limitatamente all'importo versato entro la scadenza del termine per il ravvedimento, con applicazione della sanzione sul residuo diritto non regolarizzato.
6. Nell'ulteriore caso di versamento con ravvedimento eseguito per un importo complessivo di diritto annuale, sanzioni e interessi inferiore al dovuto con l'importo versato a titolo di sanzioni e interessi non commisurati al diritto annuale versato, si dovrà considerare perfezionato il pagamento con riferimento alla quota parte del diritto annuale proporzionata all'importo complessivamente versato a vario titolo. Sulla differenza non sanata saranno irrogate le sanzioni.
7. Nel caso in cui il soggetto non abbia eseguito alcun versamento, il termine da cui far partire il calcolo degli interessi legali, nonché quello da cui far partire il ravvedimento breve o lungo di cui al comma 1 lettera a) e b) del presente articolo, è il termine ordinario di versamento come definito all'art. 2 comma 1.
8. Se il versamento con ravvedimento viene eseguito oltre il termine stabilito per il ravvedimento lungo determinato in base ai commi precedenti, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione. In tale ipotesi la Camera di Commercio procede all'irrogazione della sanzione, determinata ai sensi del presente Regolamento, secondo una delle modalità stabilite nel successivo art. 11, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti per sanzioni e interessi, quando gli stessi siano superiori all'importo definito dall'art. 3 comma 6 del presente Regolamento.

Articolo 11 Modalità di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni per omesso o irregolare versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:
 - a) **atto di contestazione** di cui all'art. 16 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;



- b) **atto contestuale di accertamento ed irrogazione** delle sanzioni di cui all'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) **iscrizione diretta a ruolo**, senza preventiva contestazione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e la cartella esattoriale, completi dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare, sono notificate all'impresa e/o ai suoi legali rappresentanti, secondo le vigenti disposizioni.

Articolo 12 **Riscossione della sanzione**

1. La sanzione amministrativa, gli interessi e il diritto dovuto sono riscossi con modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente articolo 11, comma 1, lettera c).
2. Gli interessi sono commisurati al diritto e calcolati al tasso legale e maturano dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli o alla data di emissione del verbale.
3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
4. Le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

Articolo 13 **Rateazione del pagamento**

1. La Camera di Commercio può concedere, su richiesta dell'interessato, la rateazione del pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzione ed interessi, non ancora iscritti a ruolo, in un numero massimo di dieci rate mensili.
2. La rateazione è comunque concessa per importi complessivi non inferiori a € 500,00.
3. La rateazione può essere richiesta da coloro che si trovano in condizioni di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Le somme oggetto di dilazione di pagamento sono gravate da interessi nella misura stabilita dall'articolo 21, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
4. L'interessato deve dimostrare, con adeguata documentazione, le condizioni di disagio e l'ufficio, a suo insindacabile giudizio, entro trenta giorni dalla presentazione completa della documentazione, comunica l'esito della richiesta precisando le condizioni e le modalità di esecuzione della rateazione concessa.
5. Il debitore ha comunque la facoltà di estinguere in ogni momento e anticipatamente l'intero debito.
6. Il mancato pagamento anche di una sola rata provoca la perdita del beneficio ed il debitore deve provvedere al versamento del debito residuo, comprensivo degli interessi maturati, entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Scaduto detto termine la Camera di Commercio provvede al recupero coattivo delle somme ancora dovute.
7. In caso di iscrizione diretta a ruolo, in applicazione dell'art. 11 del presente Regolamento, la richiesta di rateazione deve essere presentata all'Agente della riscossione competente.

Articolo 14 **Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale**

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente art. 11, comma 1, lettera a) può, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:
 - a) presentare deduzioni difensive alla Camera di Commercio avverso l'atto di contestazione. Il Segretario Generale o suo delegato può accogliere le deduzioni



dell'interessato, in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione delle sanzioni, verso il quale è comunque possibile, sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, esperire ricorso in Commissione Tributaria;

- b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive. In tale ipotesi, l'atto di contestazione, si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione delle sanzioni.

In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso in Commissione Tributaria.

2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente art. 11, comma 1, lettera b) può:

- a) presentare memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
- b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto.

3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui al precedente art. 11, comma 1, lettera c), può entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale:

- a) presentare delle memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
- b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso la cartella.

4. I termini per la presentazione di deduzioni e di memorie difensive di cui ai precedenti commi sono soggetti alle sospensioni di legge.

Articolo 15 Autotutela

1. Il Segretario Generale o un suo delegato possono procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra altro, esercitato per i seguenti motivi:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) doppia imposizione;
- d) mancata imputazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
- e) mancata acquisizione di pagamenti del diritto annuale;
- f) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ente camerale.

2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio.

3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Alle memorie sono allegate copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale.

4. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.

5. L'annullamento è comunicato al contribuente, al Concessionario incaricato della riscossione in caso di ruolo e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione Tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.



Articolo 16

Decadenza e prescrizione

1. La sanzione deve essere contestata con le modalità stabilite nell'art. 11 del presente regolamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 deve essere notificata al contribuente, a cura dell'Agente del servizio di riscossione dei tributi, la cartella di pagamento emessa ai sensi del precedente art. 11 comma 1 lettera c).
3. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni dalla data di notifica dell'atto di cui all'art. 11 comma 1 lettere a), b) e c). L'impugnazione dell'atto interrompe la prescrizione fino alla conclusione del giudizio.
4. La Camera di Commercio provvede alla riscossione coattiva dei diritti annuali dovuti e non versati, anche quando la sanzione non possa più essere contestata a causa della decadenza di cui al comma 1, entro il termine della prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c.

Articolo 17

Norme finali

1. Il differimento dei termini di versamento concessi per legge, periodicamente, ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli I.S.A. (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) e/o istituti analoghi, viene esteso a tutte le imprese, nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria non proceda per tempo a fornire i dati necessari a distinguere fra imprese soggette e non soggette.
2. Nel caso in cui il Ministero dello Sviluppo Economico emani successive disposizioni che modifichino le procedure ed i criteri indicati negli articoli precedenti, anche al fine di uniformare le norme in materia di violazione degli obblighi di versamento del diritto annuale a quelle previste in materia di tributi e di recupero crediti di modesto ammontare, l'ente camerale dispone d'ufficio la disapplicazione del presente regolamento nelle parti incompatibili con le nuove disposizioni.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa integrale rinvio alla normativa vigente.

Articolo 18

Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'albo Camerale.
2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio dell'Umbria.